



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA VARI RAMI

SOMMARIO

1. PREMESSE

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

2.3. IDENTIFICAZIONE

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

3.2. CHIARIMENTI

3.3. COMUNICAZIONI

4. OGGETTO DELL'APPALTO

4.1. OGGETTO DELL'APPALTO

4.2. IMPORTO COMPLESSIVO

4.3. REVISIONE PREZZI

4.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

4.5. CONTABILIZZAZIONE

4.6. PAGAMENTO

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE, SELF CLEANING E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

6.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

6.2. SELF CLEANING

6.3. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONI

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E PROFESSIONALE

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

8. AVVALIMENTO

9. SUBAPPALTO

10. GARANZIA PROVVISORIA

11. SOPRALLUOGO

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

- 15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**
- 15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**
- 16. OFFERTA TECNICA**
- 17. OFFERTA ECONOMICA**
- 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
 - A. MERITO TECNICO – VARIANTI E CLASSIFICAZIONE VARIANTI**
 - B. OFFERTA ECONOMICA METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**
- 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**
- 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**
- 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**
- 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**
- 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**
- 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- 26. ACCESSO AGLI ATTI**
- 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. PREMESSE

Il presente disciplinare contiene le norme relative:

- alle modalità di partecipazione gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche Codice) indetta dalla Camera di Commercio di Napoli (di seguito Ente)
- alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta;
- ai documenti da presentare a corredo della stessa;
- alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto i servizi di copertura assicurativa.

La procedura in oggetto è stata indetta con determinazione 57 del 12/02/2024 e n.87 del 22/02/2024 e pubblicata attraverso la BDNCP nonché sul “profilo del committente” CCIAA di Napoli www.na.camcom.gov.it

L'Ente, al fine di assicurare i rischi connessi all'espletamento della propria attività, ha disposto di indire la presente procedura, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) (di seguito anche Codice), suddivisa in sei lotti, per l'affidamento dei servizi assicurativi di seguito dettagliati. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o per tutti i lotti.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, l'intera procedura di gara sarà gestita mediante piattaforma telematica di negoziazione (MePa) accessibile attraverso il portale www.acquistinrete.it, sul bando servizi di supporto specialistico e servizi attuariali

La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice. La durata del procedimento di gara è pari a quattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione della procedura.

Il Responsabile unico del progetto è:

Dr. Massimiliano Palumbo (CCIAA Napoli) Tel. 081/7607407;

e-mail: massimiliano.palumbo@na.cam.com.it ;

pec: cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it

Url: www.na.camcom.gov.it

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune Napoli (codice NUTS ITF33).

Lotto 1	RCT/RCO
Lotto 2	ALL RISKS
Lotto 3	Elettronica
Lotto 4	KASKO
Lotto 5	Infortuni
Lotto 6	RC Patrimoniale

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico, mediante il quale verranno gestite le fasi della procedura. L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante

Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate, le stesse sono consultabili sul sito www.acquistinretepa.it al seguente link https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole_Sistema_eProcurement_D_Lgs_36_v1.1.pdf

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di

gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement”, visionabile al seguente link: [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole_Sistema_eProcurement D. Lgs. 36 v1.1.pdf](https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole_Sistema_eProcurement_D._Lgs._36_v1.1.pdf)

che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo diservizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare acceda, previa apposita Registrazione, alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i documenti e gli elaborati di seguito indicati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente procedura:

- 1) disciplinare di gara;
- 2) capitolati tecnici;
- 3) DGUE, redatto ai sensi dell'art. 91 del Codice;
- 4) domanda di partecipazione – Modello 1;
- 5) dichiarazione di impegno rti costituendo – Modello 2;
- 6) modello offerta tecnica – Modello 4
- 7) modello offerta economica – Modello 5
- 8) statistica sinistri;

le istruzioni operative per l'accesso alla piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo di cui ai "*Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement*", visionabili al seguente link https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole_Sistema_eProcurement_D_Lgs_36_v1.1.pdf

3.2. CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti potranno essere presentate entro il termine che sarà indicato a sistema mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate nei termini sono fornite in formato elettronico in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 88 del Codice, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma.

Si invitano pertanto, i concorrenti a monitorare costantemente la sezione della piattaforma o il sito istituzionale www.na.camcom.gov.it per l'acquisizione delle comunicazioni pubblicate.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 23; avvengono presso la piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente procedura è finalizzato all'affidamento dei servizi assicurativi.

I servizi assicurativi andranno eseguiti in conformità alle condizioni disciplinate dai singoli capitolati di polizza allegati alla documentazione di gara.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è indicato nella tabella sottostante ed è esente da IVAe comprensivo di imposte assicurative, oneri fiscali e contributi di legge.

L'appalto è suddiviso in sei lotti, come meglio dettagliato nella tabella di seguito:

N° Lotti	Descrizione Lotto	Importo lordo annuale	Importo Lordo a base di gara per l'intero periodo (3 anni + 6 mesi)
1	RCT/RCO	€ 3.000,00	€ 10.500,00
2	ALL RISKS	€ 20.000,00	€ 70.000,00
3	ELETTRONICA	€ 3.000,00	€ 10.500,00
4	KASKO	€ 1.000,00	€ 3.500,00
5	INFORTUNI	€ 700,00	€ 2.450,00
6	RC PATRIMONIALE	€ 9.000,00	€ 31.500,00
	Totale	€ 36.700,00	€ 128.450,00

Ai sensi dell'art. 58, comma 3, del Codice, la suddivisione in lotti è avvenuta con l'utilizzo del criterio qualitativo/quantitativo.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stimato pari a € 0.00 (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) in quanto sussiste, per la tipologia di servizio, assenza di rischi, pertanto non si rende necessaria la redazione del D.U.V.R.I.

L'appalto è finanziato con fondi propri.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato con cadenza annuale.

4.1. IMPORTO COMPLESSIVO

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice dei Contratti si precisa che il costo della manodopera è stato stimato per ciascun lotto secondo una incidenza pari o di poco superiore allo 0,1% del premio. Tali costi infatti, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) ed hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

Il contratto collettivo applicato è quello del personale dipendente di imprese assicuratrici.

4.2. DURATA

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dal 30.06.2024 ore 24:00 con scadenza al 30.06.2027 ore 24:00.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, il Responsabile del Progetto potrà dare avvio all'esecuzione del contratto anche prima della sua stipula ove ricorrano eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose e per l'igiene e la salute pubblica, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che esso è destinato a soddisfare.

4.3. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b, si utilizza la variazione, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente all'istanza, calcolata mediante l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), elaborato dall'I.STAT.

4.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (max 180gg) se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La sostituzione dell'operatore economico aggiudicatario della procedura è possibile, oltre che per i casi previsti all'art. 120, comma 1, lett. d), punti 2 e 3, del Codice, anche quando la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice o si dia luogo alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 122 del Codice.

4.5. CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione del servizio avrà luogo mediante l'emissione del Certificato di Avvenuta Prestazione sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dall'impresa aggiudicataria del servizio.

L'emissione dei documenti fiscali è soggetta al regime dello *split payment*.

Si rappresenta che, a far data dal 01.01.2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi alle prestazioni rese per il Committente, dovranno essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire.

Il "codice destinatario" da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è O4XWAD Le fatture dovranno essere intestate a:

CCIAA di Napoli - Via S. Aspreno, 2 80133 Napoli
C.F.: 80014190633
P.IVA: 03121650638

4.6. PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, verrà effettuato per il tramite del broker incaricato così come indicato nei capitolati di gara ai quali si rinvia

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, ai sensi dell'art. 65, (di seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente punto 4. per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni** conteggiati a far data dall'invio della relativa richiesta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c) e d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale e purchè non rivesta la qualità di mandataria.

Non possono partecipare imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, a meno che non dimostrino che hanno formulato l'offerta autonomamente.

I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea dovranno possedere i requisiti previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE, SELF CLEANING E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché ulteriori requisiti indicati nel presente disciplinare.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (**di seguito: FVOE**) nonché con le altre modalità previste dall'art. 99 del Codice.

L'operatore economico per consentire l'utilizzo del FVOE deve registrarsi in ANAC, seguendo le istruzioni al link: [https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-](https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore)

economico-fvoe;

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice. Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice (Cause di esclusione non automatica) è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di ordine generale cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.2 SELF CLEANING

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un *raggruppamento/consorzio* abbia estromesso o sostituito un *partecipante/esecutore* interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti speciali di seguito indicati.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 36/2023

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigiano e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per settore di attività oggetto della procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero Industria o IVASS all'esercizio di attività assicurativa nel territorio nazionale, nei rami assicurativi oggetto dei lotti della presente procedura ai sensi del D. Lgs n. 209/2005.

Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro dell'U.E.:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 – del d.lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;
- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 - comma 2 – del d.lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

I concorrenti devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal bando di gara e segnatamente devono:

- a) Raccolta Premi riferita ad ogni lotto per il quale si intende partecipare e complessivamente agli ultimi n.3 (TRE) esercizi finanziari disponibili di un importo pari a due volte quello posto a base di gara IVA esclusa; tale requisito è richiesto per valutare l'esperienza del partecipante nello specifico settore.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 100 del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Qualora l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante

- b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

- servizi analoghi a quelli per il lotto per il quale si presenta offerta, di importo complessivo minimopari all'importo annuo posto a base di gara per il lotto per il quale si presenta offerta.

La comprova del requisito è fornita:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente

contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, RETI DI IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per settore di attività oggetto della procedura di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

b) il requisito relativo all'assicurazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assicurativi di cui al punto 7.1. lett. b deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE, e da ciascuna società coassicurata;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

c) **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE:**

a) il requisito di cui al precedente paragrafo 7.2 lett. a), relativo al possesso di una raccolta premi pari a due volte la base d'asta di ogni singolo lotto per il quale si intende partecipare o, in caso di società mutua di assicurazione, deve essere posseduto da ciascun componente del RTI, Consorzio Ordinario, GEIE, e da ciascuna società coassicurata;

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per settore di attività oggetto della procedura di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

b) il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assicurativi di cui al punto 7.1 lett.b deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice si dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 7.1. lett. b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla Stazione Appaltante:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 e quelli di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- di impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe

a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non richiesta ai sensi dell'art.53 c.1 D. Lgs. 51/2023

11. SOPRALLUOGO

Non previsto

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è previsto alcun contributo per i concorrenti in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica. Pertanto, non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive, ove richieste, si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La documentazione presentata in copia deve essere prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro i termini indicati sulla piattaforma a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per la Piattaforma

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 2.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 2, le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma sono consultabili solo dopo aver eseguito la registrazione e l'accesso al portale nella sezione "Supporto" del Wiki

L'"OFFERTA" si compone di:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra nelle varie sezioni della Piattaforma. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante la piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni ed i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione redatti in lingua diversa dall'italiano devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del d. lgs. 36/2023, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze, l'incompletezza e ogni altra irregolarità formale della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e

dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per allegare, nella specifica sezione, la seguente documentazione amministrativa:

- 1) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ed eventuale procura** del soggetto che firma la documentazione di gara – Modello 1;
- 2) **DGUE**;
- 3) **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE** e documentazione a corredo Modello- 2;
- 4) **(se del caso)** documentazione per i soggetti associati di cui all'articolo 15.3 della dichiarazione di impegno costituzione RTI);
- 5) **(se del caso)** dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- 6) Ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero, per gli operatori economici stranieri, ricevuta del bonifico bancario (vedasi paragrafo 14.1)

14.1. IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sono firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta, altresì, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei **già costituiti** vanno altresì prodotti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti vanno altresì prodotti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti vanno altresì prodotti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica vanno altresì prodotti:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica vanno altresì prodotti:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti e partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, vanno altresì prodotti:

- (a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- (b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - Nell'ipotesi di coassicurazione dovranno essere indicate:
 - a) le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell'impresa delegataria e delle deleganti;
 - b) l'impegno a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e dei Capitolati Tecnici;
 - c) le relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio;

15. OFFERTA TECNICA

L'Offerta (o se si desidera partecipare a più lotti, le varie offerte) tecnica dovrà essere redatta utilizzando il modulo (uno per ogni lotto per il quale si intende partecipare) predisposto dall' ENTE (Moduli Offerta Tecnica - modello n.4) e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione ed all'attribuzione del punteggio.

Si precisa che saranno accettate modifiche e/o variazioni al Capitolato Tecnico soltanto nei limiti e nei termini indicati nel modulo "Offerta Tecnica" (modello n. 4); a tal fine si precisa che non è ammessa, pena l'esclusione, la sostituzione integrale del capitolato di gara.

Si precisa inoltre che in caso di discordanza tra l'offerta tecnica espressa nella scheda tecnica di sistema e quella espressa mediante il modello n. 4 redatto dalla Stazione Appaltante (presente nella documentazione di gara), si considererà prevalente quella espressa mediante il modello n. 4"Offerta tecnica".

16. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica (o se si desidera partecipare a più lotti, le varie offerte) dovrà essere redatta utilizzando il modulo (uno per ogni lotto per il quale si intende partecipare) predisposto dall' ENTE (Moduli Offerta Economica – modello n.5) e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione ed all'attribuzione del punteggio.

Si precisa che non saranno ammesse offerte in rialzo sulla base d'asta.

Si precisa inoltre che in caso di discordanza tra l'offerta economica espressa nella scheda

economica di sistema e quella espressa mediante il modello n. 5 redatto dalla Stazione Appaltante (presente nella documentazione di gara), si considererà prevalente quella espressa mediante il modello n. 5 “Offerta economica”.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice. PER TUTTI I LOTTI la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

A) MERITO TECNICO: massimo 70 punti.

- 40 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato;
- Alle altre offerte, presentate con varianti ammesse, i punteggi saranno attribuiti in base alla seguente formula: 40 punti – (meno) penalizzazione complessiva per varianti peggiorative + (più) punteggi aggiuntivi (fino ad un massimo complessivo di 30 punti) per varianti migliorative;

VARIANTI

Le imprese offerenti hanno facoltà di apportare varianti ai Capitolati Tecnici riportate nell'apposito modulo di offerta. Sono ammesse un numero massimo di varianti pari a 6 (sei) (tra migliorative e peggiorative)

In caso di presentazione di un numero maggiore di varianti migliorative ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno considerate solo le prime 6 (sei).

La presentazione di un numero di varianti peggiorative superiore al numero di varianti massimo consentito è ritenuta modifica sostanziale del capitolato con la conseguente esclusione dal prosieguo delle operazioni di gara.

A pena di esclusione non saranno accettate modifiche inerenti i seguenti articoli dei capitolati:

- DURATA CONTRATTUALE
- OBBLIGO DI FORNIRE DATI STATISTICI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO;
- CLAUSOLA BROKER

Non è ammessa la sostituzione del capitolato pena esclusione dalla gara. L'ENTE si riserva la facoltà di escludere offerte che presentino varianti non accoglibili sotto il profilo tecnico e/o giuridico così anche le offerte che abbiano raggiunto un punteggio negativo pari a 10 (considerando le sole varianti peggiorative)

Costituisce variante la modifica di un singolo articolo di polizza. Tuttavia se la variante incide su di una pluralità di articoli verrà considerata come singola variante.

NB= in alcuni capitolati viene nominato un articolo “franchigie, scoperti e limiti di risarcimento”. Questo articolo è esclusivamente utilizzato per una comodità di lettura e di utilizzo del capitolato cui si riferisce ed in realtà raggruppa dati tecnici riferentisi a diverse parti/articoli del capitolato medesimo. Ogni eventuale modifica ad uno dei parametri tecnici contenuti in tale articolo verrà considerata come singola modifica effettuata (es se apporto due o più modifiche all'interno di tale articolo saranno considerate come due o più e non come modifica unica dell'articolo medesimo)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Vengono di seguito indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

CLASSIFICAZIONE VARIANTI

VARIANTI MIGLIORATIVE		Punteggio attribuibile alla singola variante
OTTIMA	Modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante anche mediante abrogazione di una esclusione di garanzia, inserimento di una garanzia non prevista, elevazione di un limite massimo di risarcimento, riduzione di uno scoperto franchigia con evidente miglioramento della efficacia della garanzia - Modifiche alle modalità di gestione del contratto con rilevante riduzione oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato	da + 3,1 a + 5
BUONA	- Modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante anche mediante abrogazione di una esclusione di garanzia, inserimento di una garanzia non prevista, elevazione di un limite massimo di risarcimento, riduzione di uno scoperto franchigia con apprezzabile miglioramento della efficacia della garanzia - Modifiche alle modalità di gestione del contratto con tangibile riduzione oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato	da +1,6 a +3,0
DISCRETA	- Modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante anche mediante abrogazione di una esclusione di garanzia, inserimento di una garanzia non prevista, elevazione di un limite massimo di risarcimento, riduzione di uno scoperto franchigia con modesto/discreto miglioramento della efficacia della garanzia - Modifiche alle modalità di gestione del contratto con modesta riduzione oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato	da +0,1 a +1,5
VARIANTE ININFLUENTE Che non incide sulla copertura né sulla gestione del contratto		0
VARIANTI PEGGIORATIVE		Riduzione applicabile alla singola variante
GRAVE	- Limitazione o modifica sostanziale della copertura, annullandone l’efficacia o riducendo l’efficacia drasticamente con riferimento a garanzie con elevata potenzialità di danno e/ elevata frequenza; - Limitazioni o Modifiche alle modalità di gestione del contratto con pesante aggravii degli oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato	da -3,1 a-5
SIGNIFICATIVA:	- Limitazione o modifica sostanziale della copertura, annullandone l’efficacia o riducendo l’efficacia in modo significativo; - Limitazioni o Modifiche alle modalità di gestione del contratto con significativo aggravio degli oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato	da -1,6 a -3
LIEVE	- Limitazione o modifica che incide sulla copertura, riducendone l’efficacia in modolieve; - Limitazioni o Modifiche che incidono sulle modalità di gestione del contratto conlieve aggravio degli oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato	da -0,1 a -1,5
VARIANTE ININFLUENTE Che non incide sulla copertura né sulla gestione del contratto		0

B) OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti.

Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il premio annuo lordo più basso. Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$X (\text{punteggio da attribuire all'offerta}) = \frac{\text{premio annuo complessivo lordo più basso} \times 30 (\text{punteggio massimo})}{\text{premio dell'offerta presa in esame}}$$

Il punteggio finale è dato dalle risultanze delle offerte tecniche + offerte economiche $PF=OT+OE$

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione della presente procedura di gara sarà interamente gestita da una commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte di cui all'art. 110 del Codice.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica si svolgerà nel giorno e nel luogo indicato nel bando di gara o in data successiva che verrà comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura,

di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Terminate le operazioni di verifica dei contenuti della documentazione amministrativa, la Commissione provvede a formare l'elenco dei concorrenti ammessi alle fasi successive e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi specificando, per questi ultimi, le relative motivazioni.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare e redige una graduatoria. La commissione rende visibile ai concorrenti mediante Piattaforma telematica le offerte economiche.

Concluse le predette attività la commissione di gara procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare e redige una graduatoria. La commissione rende visibile ai concorrenti mediante Piattaforma telematica le offerte tecniche e, nello specifico:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **5 giorni** dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta ove questa appaia anormalmente bassa.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Qualora la migliore offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

La stazione appaltante dopo aver esaminato la proposta, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, procede alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

All'esito positivo delle verifiche, si dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 e 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto ed è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta:

- a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante
- a verificare il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente art. 10 del presente disciplinare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'A.N.AC., ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), b), c), d) e salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, ove esistenti, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice; comunica, altresì, prima dell'inizio della prestazione, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, la denominazione del subcontraente, l'importo e l'oggetto del medesimo.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata ed è soggetto a registrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico delle stesse, ai sensi dell'art. 16 bis del

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al citato contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione dello stesso dovrà avvenire in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a

3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice che "è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.13 Regolamento (UE) 2016/679

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è CCIAA Napoli dal quale potrete rivolgervi per far valere i vostri diritti come sancito dalle sezioni 3 e 4 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

Responsabile della protezione dei dati: è raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://www.na.camcom.gov.it/index.php/privacy>

Finalità e liceità del trattamento del dato e base giuridica

I fase: partecipazione alla gara d'appalto

II fase: nel caso di aggiudicazione della gara, i dati saranno trattati anche al fine di:

- ✓ adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
- ✓ rispettare gli obblighi incombenti sull'azienda e previsti dalla normativa vigente;
- ✓ pubblicazioni di legge.

Base giuridica del trattamento del dato

CCIAA Napoli tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento

- ✓ sia necessario alla partecipazione alla gara d'appalto;
- ✓ sia necessario all'esecuzione della gara aggiudicata;
- ✓ sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale incombente sull'Azienda.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi della partecipazione alla gara

e l'eventuale
aggiudicazione della stessa.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Conservazione dei dati

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo della partecipazione della gara o di durata del contratto di appalto se sottoscritto e, successivamente, per il tempo in cui l'Azienda sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali, di pubblicazione o per altre finalità previste da norme di legge o regolamenti.

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a:

- ✓ consulenti e o altri professionisti che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- ✓ soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- ✓ Autorità Giudiziarie o Amministrative per l'adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

***Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale**

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti degli interessati

In qualità di Interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia. Per l'esercizio dei suddetti diritti e, per ogni ulteriore informazione o comunicazione in merito ai propri dati l'interessato potrà contattare il Titolare del trattamento

Diritto di Reclamo

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile Unico del Progetto